



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DELL'APPRENDISTATO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

TITOLO I **Disposizioni comuni**

Art. 1 – Finalità

Sapienza Università di Roma, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla normativa statale rappresentata dal D. Lgs. n. 81/2015 e dal D. l. 12 ottobre 2015, e dalla normativa regionale rappresentata dal Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2017, considera il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca uno strumento privilegiato di accrescimento delle competenze specialistiche delle giovani generazioni e di positiva collaborazione con il sistema produttivo nazionale.

Art. 2 – Definizioni e Tipologie di Contratto di Apprendistato

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Esso si articola in due tipologie:

- Il **Contratto di Apprendistato di Alta Formazione** ha come destinatari i soggetti di età non superiore a 29 anni iscritti ad un percorso universitario ed è finalizzato al conseguimento del titolo di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Master di I e II livello, Dottorato di ricerca.
- Il **Contratto di Apprendistato per Attività di Ricerca** ha come destinatari soggetti di età non superiore a 29 anni già in possesso di un titolo di studio universitario ed è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Dipartimento:** il Dipartimento presso cui sono erogati il Corso di Studio, il Master o il corso di Dottorato a cui l'apprendista è iscritto, e presso il quale è svolta l'attività di formazione esterna;
- **Azienda:** il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva;
- **Convenzione quadro:** convenzione quadro di durata triennale, rinnovabile, stipulata tra Azienda ed Ateneo, a cura del Settore Job Placement dell'Area Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio;



- **Protocollo attuativo:** l'accordo sottoscritto dall'Azienda convenzionata e dal Direttore del Dipartimento;
- **Organi didattico-scientifici:** Consiglio del Corso di Studio, Consiglio didattico-scientifico del Master, Collegio dei Docenti del Dottorato a cui l'apprendista è iscritto;
- **Formazione interna:** periodo di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 13/2013, che si svolge sul posto di lavoro;
- **Formazione esterna:** periodo di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 13/2013, che si svolge presso l'istituzione formativa;
- **Tutor formativo:** il tutor individuato nel piano formativo individuale dell'apprendista dall'Organo didattico-scientifico di riferimento;
- **Tutor aziendale:** il tutor individuato dall'Azienda nel piano formativo individuale dell'apprendista.

Art. 3 – Convenzione Quadro e Protocollo attuativo

L'Azienda dovrà stipulare una Convenzione quadro con l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, predisposta dal Settore Job Placement dell'Area Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio, secondo il format dell'allegato 1 al presente Regolamento. La Convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile.

L'Azienda e il Dipartimento firmeranno successivamente un apposito Protocollo attuativo, previa approvazione dell'Organo didattico-scientifico di riferimento, redatto secondo il format degli allegati 2,3,4 e 5 al presente Regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 4 - Requisiti dell'Azienda

Ai fini della stipula della "Convenzione Quadro" di cui all'art. 3, l'Azienda dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Avere sede legale in uno Stato dell'Unione Europea e almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
- Essere in regola con: l'applicazione del CCNL di riferimento; la normativa in materia di sicurezza del lavoro; le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi; quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;
- Non essere sottoposta a procedure di fallimento o concordato preventivo;
- Non aver sospeso la propria attività, ossia non essere un'impresa iscritta al registro delle Imprese che ha sospeso l'attività per disposizione dell'autorità amministrativa e giudiziaria. Sono escluse le sospensioni di attività di breve periodo e quelle relative alle attività stagionali;
- Non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004);



- Non essere incorsa, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
- Avere le capacità strutturali, tecniche, formative previste nell'art. 3 del D. l. 12 ottobre 2015. Il possesso di tali requisiti sarà attestato mediante dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal rappresentante legale dell'Azienda o da un suo delegato.

Art. 5 – Compiti degli Organi didattico-scientifici

Gli organi didattico-scientifici di riferimento hanno il compito di:

- Approvare il Protocollo attuativo di cui all'art. 3;
- Predisporre il Piano Formativo individuale di cui al successivo art. 7;
- Approvare il Dossier individuale dell'Apprendista di cui al successivo art. 8;
- Individuare al proprio interno il tutor formativo di cui al successivo art. 10;
- Certificare le competenze ai sensi del successivo art. 12.

Art. 6 – Individuazione dell'apprendista mediante Bando di selezione

Il Dipartimento, anche coadiuvato dall'Azienda, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità dell'opportunità di apprendistato.

Gli studenti interessati al percorso di apprendistato di Alta Formazione dovranno partecipare a uno specifico Bando Pubblico di selezione; il requisito di partecipazione prevede che lo studente alla data di pubblicazione del Bando sia già immatricolato o iscritto ad un Corso di Studio (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico) o già iscritto a Master di I e II livello o al Dottorato di ricerca.

Parimenti, dovranno partecipare a Bando Pubblico di selezione anche i soggetti interessati al percorso in Apprendistato per attività di ricerca, che hanno già conseguito, alla data di pubblicazione del Bando e presso l'Ateneo La Sapienza, un titolo di studio di un Corso di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico o di Dottorato di ricerca.

Per la valutazione comparativa delle candidature sarà istituita per ciascun Bando un'apposita Commissione giudicatrice mista, composta da due membri dell'Organo didattico-scientifico di riferimento e da tre membri dell'Azienda.

Oltre ai requisiti minimi di accesso previsti agli art. 15 e 19 del presente Regolamento, nel bando di selezione per l'Apprendistato di Alta Formazione, ai fini della valutazione dei candidati e della predisposizione della graduatoria di merito, dovranno essere previsti i seguenti criteri preferenziali di selezione:

- Voto del diploma di maturità, per l'apprendistato finalizzato al conseguimento della Laurea;



- Voto di Laurea, per l'apprendistato finalizzato al conseguimento della Laurea Magistrale;
- Voto di Laurea per l'apprendistato finalizzato al conseguimento del Master di I livello;
- Voto di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico per l'apprendistato finalizzato al conseguimento del Master di II livello e del Dottorato;
- Possesso di adeguate conoscenze linguistiche;
- Possesso di adeguate conoscenze informatiche;
- Media ponderata degli esami sostenuti dagli iscritti al Corso di Studi prima della pubblicazione del bando;
- Media ponderata dei voti conseguiti agli esami sostenuti per acquisire i 120 CFU necessari a partecipare al Bando di selezione pubblica, per l'apprendistato finalizzato al conseguimento della Laurea Magistrale a ciclo unico.

Art. 7 - Piano Formativo Individuale

L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del Piano Formativo Individuale (PFI) da parte del rappresentante legale dell'Azienda e del Direttore di Dipartimento, o loro delegati, e dell'apprendista.

Il Piano Formativo Individuale, che sarà predisposto dall'Organo didattico-scientifico di riferimento con il coinvolgimento dell'Azienda, dovrà disciplinare dettagliatamente tutti gli aspetti di cui agli artt. 25 e 37 del Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2017, ed essere redatto in conformità all'allegato 6 al presente Regolamento.

Art. 8 – Dossier individuale dell'apprendista

Il Dossier individuale dell'apprendista è compilato in collaborazione dal tutor formativo e dal tutor aziendale ed è redatto in conformità all'allegato 7 del presente Regolamento.

Art. 9 – Formazione interna ed esterna

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna, da svolgersi presso l'Azienda, ed in periodi di formazione esterna, da svolgersi presso l'Università. I percorsi sono concordati e attuati sulla base del protocollo attuativo.

La frequenza della formazione esterna, ove prevista, si svolge sotto la responsabilità dell'Università ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza. In caso di infortunio occorso all'apprendista nel corso della formazione esterna, l'Università è tenuta ad effettuare la denuncia di infortunio all'INAIL entro i termini previsti dalla normativa vigente.



Art. 10 – Individuazione e Doveri del tutor formativo e del tutor aziendale

L'Organo scientifico-didattico di riferimento e l'Azienda provvedono a individuare nel Piano Formativo Individuale le figure del tutor formativo e del tutor aziendale secondo le previsioni dell'art. 7 del D.I. 12 ottobre 2015 e degli artt. 26 e 38 del Regolamento Regionale n. 7 del 29 marzo 2017.

Il tutor formativo deve essere un docente o ricercatore a tempo pieno in possesso di competenze disciplinari affini al percorso di formazione che sarà intrapreso dall'apprendista.

Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, dovrà fornire all'Organo didattico-scientifico di riferimento ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

Art. 11 – Comunicazione del Recesso

Le modalità di recesso delle parti dal contratto di apprendistato devono essere comunicate secondo quanto previsto dall'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 21 del Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2017.

Il recesso di una delle parti dal contratto di apprendistato dovrà essere tempestivamente comunicato dall'apprendista, dal Dipartimento o dall'Azienda anche al Settore Job Placement di Ateneo, con esplicita motivazione del recesso, al fine di poter effettuare il monitoraggio sulle aziende convenzionate con l'Ateneo.

Art. 12 – Certificazione delle competenze

L'Organo didattico-scientifico procede alla valutazione e certificazione delle competenze ai sensi dell'art. 8 del D.I. 12 ottobre 2015 e degli artt. 27 e 39 del Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2017.

Art. 13 – Monitoraggio

Il Dipartimento, ai fini del monitoraggio e della valutazione annuale dei percorsi di apprendistato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e



del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha il compito di realizzare azioni di monitoraggio e di autovalutazione dei medesimi percorsi.

Il Settore Job Placement dell'Area Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio curerà la predisposizione di un proprio archivio informatico delle pratiche di Apprendistato, ai fini del monitoraggio delle attività ad esso connesse. Oltre alla Convenzione quadro a cura del Settore, nell'archivio informatico dovranno essere inseriti anche il Protocollo attuativo, il Bando di selezione pubblica, Piano Formativo Individuale (PFI) e il Dossier Individuale, in formato PDF, che saranno inviati all'indirizzo placement@uniroma1.it dai tutor formativi individuati dalle strutture universitarie.

Il Settore Job Placement si impegna a curare e predisporre il monitoraggio dell'opinione degli apprendisti, tramite apposito modulo o questionario da compilare.

Al termine del percorso di apprendistato, entro e non oltre tre mesi dal conseguimento del titolo di studio da parte dell'apprendista nel caso di apprendistato di alta formazione, o dalla consegna del rapporto finale di ricerca nel caso di apprendistato per attività di ricerca, il Dipartimento dovrà dare comunicazione dell'esito delle azioni di monitoraggio al Settore Placement dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio di Sapienza Università di Roma.

TITOLO II

Apprendistato di Alta Formazione

Art. 14 – Titoli universitari conseguibili con l'Apprendistato di Alta Formazione

I titoli conseguibili attraverso l'apprendistato di alta formazione sono:

- Laurea;
- Laurea magistrale;
- Laurea magistrale a ciclo unico;
- Master di I e II livello;



- Dottorato di ricerca.

Non è possibile attivare un contratto di apprendistato di alta formazione per corsi di studio per i quali sia prevista l'obbligatorietà della frequenza o siano vigenti normative specifiche incompatibili.

Art. 15 – Soggetti destinatari

1. I soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni possono presentare candidatura al Bando di selezione pubblica per l'apprendistato di alta formazione finalizzato al conseguimento del titolo della **Laurea**, della **Laurea Magistrale** e della **Laurea Magistrale a ciclo unico**, purché già *immatricolati o iscritti* secondo le modalità ed i requisiti previsti dal Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", redatto ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 e di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.

Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico possono partecipare al Bando di selezione pubblica, *purché abbiano maturato almeno centoventi crediti formativi universitari (CFU)*.

2. Possono presentare candidatura al Bando di selezione pubblica per l'apprendistato di alta formazione finalizzato al conseguimento del **Master di I livello** e **Master di II livello** i soggetti di età non superiore ai 29 anni già *iscritti* a un corso di Master di I o di II livello, ai sensi di quanto previsto dai rispettivi regolamenti e/o bandi.

3. Possono presentare candidatura al Bando di selezione pubblica per l'apprendistato di alta formazione finalizzato al conseguimento del titolo di **Dottorato di ricerca** i soggetti di età non superiore ai 29 anni già *iscritti* a un corso di Dottorato di ricerca, *purché non beneficiari di borsa di studio* in esito ai bandi di selezione previsti dall'Università.

Art. 16 – Durata

La durata del periodo di formazione dell'apprendistato di alta formazione è normata dall'articolo 4, comma 3, del D. L. 12 ottobre 2015.



La durata è ridotta in caso di riconoscimento di crediti formativi universitari disciplinati dall'art. 5 del D. M. n. 270/2004, maturati a seguito di esperienze formative e/o professionali precedenti al contratto di apprendistato di alta formazione.

Art. 17 – Formazione interna ed esterna

Nei percorsi di apprendistato di alta formazione per l'acquisizione del **titolo di Studio** – Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Master di I o II livello – assunto a base di calcolo il numero di crediti formativi universitari (CFU) necessario al conseguimento del titolo, la formazione è così articolata:

- la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;
- la formazione interna è pari alla differenza tra le ore previste nell'ambito delle attività formative del Corso di Studi o del Corso di Master e le ore di formazione esterna.

Nel percorso di apprendistato di alta formazione per l'acquisizione del **titolo di Dottore di ricerca** il Collegio dei Docenti di Dottorato definisce, in collaborazione con l'Azienda, il progetto di ricerca da realizzarsi mediante la frequenza ad attività didattiche e formative.

La formazione esterna non può essere superiore al 60% delle attività formative previste nell'ambito della durata legale del corso di Dottorato, ovvero trentasei mesi. Il restante 40% delle attività previste sarà destinato alla formazione interna.

TITOLO III

Apprendistato per Attività di Ricerca

Art. 18 – Oggetto dell'attività di ricerca



L'Apprendistato per Attività di Ricerca è finalizzato alla realizzazione da parte dell'apprendista di un progetto di ricerca da sviluppare *ex novo*, oppure di uno o più progetti di ricerca già avviati in Azienda.

Art. 19 – Soggetti promotori e destinatari

L'apprendistato per attività di ricerca prevede uno stretto raccordo tra l'Azienda che assume l'apprendista e l'Organo didattico-scientifico che garantisce la qualità del progetto assicurando all'apprendista il supporto formativo, metodologico e strumentale necessario. Il soggetto promotore dell'attività di ricerca è il Dipartimento.

Possono presentare candidatura al Bando di selezione pubblica per l'apprendistato per Attività di Ricerca i soggetti di età non superiore a 29 anni già in possesso di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico o Dottorato di ricerca.

Art. 20 – Durata

La durata del periodo di formazione del contratto di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi, è definita d'intesa dall'Azienda e dal Dipartimento in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a trentasei mesi. In presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, sarà possibile prorogare, per una sola volta e con durata massima di 12 mesi, il periodo di formazione dell'apprendistato. Quest'ultimo ha termine alla data prevista dal contratto oppure a seguito della presentazione del rapporto finale di ricerca, se intervenuta anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.

Art. 21 – Formazione interna ed esterna per l'Apprendistato per attività di ricerca

L'Azienda, d'intesa con l'Organo didattico-scientifico, definisce le modalità di realizzazione dell'attività di ricerca cui è finalizzato l'apprendistato, che sarà attuata secondo quanto previsto dal Protocollo Attuativo, stipulato secondo il format dell'allegato 5 al presente Regolamento.

L'apprendista svolgerà l'attività di ricerca oggetto del contratto durante l'orario di lavoro concordato con l'Azienda e con il Dipartimento. I contenuti e la durata



della formazione sono definiti nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto; la formazione esterna non è obbligatoria.

Art. 22 – Rapporto finale di ricerca

Al termine dell'attività di ricerca l'apprendista, coadiuvato dal tutor aziendale e dal tutor formativo, redige un rapporto finale di ricerca che dovrà contenere i seguenti elementi:

- gli obiettivi dell'attività di ricerca;
- le metodologie applicate;
- i risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti;
- eventuali evidenze dei risultati: pubblicazioni, rapporti, brevetti;
- grado di autonomia raggiunto dall'apprendista.

Il rapporto finale deve essere sottoscritto dall'apprendista, dal rappresentante legale dell'Azienda o suo delegato e dal Direttore del Dipartimento o suo delegato.

TITOLO IV

Rinvio ed entrata in vigore del regolamento

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Art. 24 – Entrata in vigore del regolamento

Il Regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.